

Delibera n° 1134

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2014

oggetto:

L 190/2012, ART 1 COMMA 51, DLGS 165/2001, ART 54 BIS. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI O IRREGOLARITA'.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il d.lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;

VISTO in particolare il PNA nella parte in cui invita ad adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate; a prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3); a prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante; a predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto; ad individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'UPD che, ricevuta la comunicazione, dovranno assumere le adeguate iniziative, a seconda del caso; ad attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing; a sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 27 settembre 2013 con cui è stato nominato il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 760 del 17 aprile 2014 che attribuisce alla Direzione generale le attività correlate alle competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16;

VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione della Regione Friuli Venezia Giulia per il 2013-2016 che al capitolo 10, tra le ulteriori misure di prevenzione della corruzione, prevede la tutela del whistleblowing;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 13 gennaio 2014 che, all'articolo 9, prevede che il dipendente segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e, nel caso in cui manchi un superiore gerarchico o nel caso in cui abbia motivo di ritenere che il proprio superiore gerarchico sia coinvolto nella situazione di illecito, lo segnala al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione;

RITENUTO necessario dare attuazione alla misura prevista dal Piano triennale della prevenzione della corruzione della Regione Friuli Venezia Giulia consistente nella tutela del dipendente o del collaboratore che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità;

RITENUTO necessario coordinare l'attuazione della misura di cui sopra con la procedura prevista dall'articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;

Su proposta della Presidente, la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità", allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul sito web internet e intranet della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE